SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 201



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 agosto 2007.

Riconoscimento, al sig. Chicue Mosquera Cesar David, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Chicue Mosquera Cesar David nato a Cali Valle (Colombia) il 1° aprile 1979, cittadino colombiano, diretta ad ottenere, a sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di «Ingeniero Industrial» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Ingeniero Industrial», conseguito presso la «Pontificia Universidad Javeriana» in data 18 maggio 2002;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Consejo Profesional Nacional de Ingenieria Copnia» al n. 3148 dal 26 settembre 2002;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 12 aprile 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: scritte e orali: 1) impianti elettrici, 2) impianti termici. Solo orale 3) ordinamento e deontologia professionale;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia rinnovato in data 12 ottobre 2006 con validità fino al 28 settembre 2008 per motivi di lavoro subordinato;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Chicue Mosquera Cesar David, nato a Cali Valle (Colombia) il 1° aprile 1979, cittadino colombiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: scritte e orali: 1) impianti elettrici, 2) impianti termici. Solo orale 3) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 17 agosto 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

07A07717

DECRETO 17 agosto 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Fazio Anna Francesca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Fazio Anna Francesca, nata a Perdesdefogu (Italia) il 29 aprile 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Sassari in data 7 marzo 2000 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 11 dicembre 2006 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritta all'«Ilustre Colegio de Cuenca» come attestato in data 12 febbraio 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Oristano in data 2 novembre 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fazio Anna Francesca, nata a Perdesdefogu (Italia) il 29 aprile 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo protessionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 agosto 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A07718

DECRETO 17 agosto 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez De Velasco Lorena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Rodriguez De Velasco Lorena, nata Madrid il 14 luglio 1981, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» conseguito presso l'«Universidad Complutense de Madrid» in data 4 novembre 2005;

Considerato che la richiedente è in possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla professioni di psicologo in Spagna, come dichiarato dall'Autorità competente spagnola «Ministerio de Educacion y Ciencia» in data 22 gennaio 2007;

Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale in atti allegata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Rodriguez De Velasco Lorena, nata a Madrid il 14 luglio 1981, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 agosto 2007

Il direttore generale: PAPA

07A07719

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2007.

Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/92/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Dodicesima modifica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2007);

Vista la direttiva 2006/92/CE della Commissione del 9 novembre 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di captano, diclorvos, etion e folpet;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive captano, diclorvos, etion e folpet;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 25 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive captano, diclorvos, etion e folpet, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive captano, diclorvos e folpet indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 62

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CAPTANO (fungicida)	Mandorle	0,3	(a) somma di captano e folpet
	Pomacee [(a)], albicocche, fragole (escluse le fragole selvatiche) [(a)], more [(a)], lamponi [(a)], ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) [(a)], uva spina [(a)]	3	
	Ciliegie	5	
	Prugne	1	
	Manghi	2	
	Altra frutta	0,02*	
	Carote, sedano rapa, peperoni, meloni, spinaci, prezzemolo, sedani	0,1	
	Pomodori [(a)], scarola, fagioli (con baccello) [(a)], fagioli (senza baccello) [(a)], porri	2	
	Altri ortaggi	0.02*	
	Legumi da granella	0.02*	
	Semi oleaginosi	0.02*	
	Patate	0.05	
	Tè	0.05*	
	Luppolo	0.05*	
	Cereali	0.02*	
DICLORVOS (insetticida)	Frutta	0.01*	
	Ortaggi	0.01*	
	Legumi da granella	0.01*	
	Semi oleaginosi	0.01*	
	Patate	0.01*	
	Tè	0.02*	
	Luppolo	0.02*	
	Cereali	0.01*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ETION (insetticida - acaricida)	Frutta…………………………………..	0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Prezzemolo……………………………..	2	
	Sedani…………………………………..	0,1	
	Altri ortaggi…………………………….	0,01*	
	Legumi da granella……………………..	0,01*	
	Semi oleaginosi………………………....	0,02*	
	Patate…………………………………....	0,01*	
	Tè……………………………………….	3	
	Luppolo………………………………....	0,02*	
FOLPET (fungicida)	Pomacee, fragole (escluse le fragole selvatiche), more, lamponi, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina……………………………………	3 [(a)]	(a) somma di captano e folpet
	Ciliegie…………………………………	2	
	Uve da vino……………………………	5	
	Altra frutta……………………………....	0,02*	
	Cipolle…………………………………..	0,1	
	Pomodori [(a)], lattuga, fagioli (con baccello) [(a)], fagioli (senza baccello) [(a)]...	2	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile…………………………...	1	
	Cavoli rapa……………………………..	0,05	
	Altri ortaggi……………………………..	0,02*	
	Legumi da granella……………………..	0,02*	
	Semi oleaginosi………………………....	0,02*	
	Patate…………………………………....	0,1	
	Tè……………………………………….	0,05*	
	Luppolo………………………………....	150	
	Frumento, orzo…………………………	2	
	Altri cereali……………………………..	0,02*	

[(*)] Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO 2

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO[1] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTOE L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

[1] Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CAPTANO (fungicida)	Pomacee…… Albicocco…… Pesco[1], nettarino[1]……	**21** **10** **--**			Concia delle sementi di ortaggi, mais e sorgo	(1) Trattamenti ammessi fino a fine fioritura
DICLORVOS (insetticida)	Floreali……	--				
FOLPET (fungicida)	Vite (uve da vino)…… Fragola…… Pomodoro…… Melone……	**28/40** **10** **7** **21**				

07A07675

DECRETO 30 luglio 2007.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza rimsulfuron, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva rimsulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva rimsulfuron;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti rimsulfuron dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rimsulfuron non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rimsulfuron revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rimsulfuron la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° febbraio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 gennaio 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* NOÉ

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti **rimsulfuron**, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 23 giugno 2006

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012507	RIM	24/05/2005	Agrimix S.r.l.
2.	011933	TOTEM	22/08/2006	Chemia S.p.A.
3.	012123	VARADERO 25 WG	11/07/2006	Emme Italia S.r.l.
4.	012289	PLANTUS	01/03/2006	Plant Chem S.r.l.
5.	011725	TANGO	19/12/2005	Sariaf Gowan S.p.A.

07A07672

DECRETO 3 agosto 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Tosi Povitzki Eliane, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tosi Povitzki Eliane chiesto il riconoscimento del titolo di «Tecnologo» conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella riunione del 7 giugno 2007;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Tecnologo» conseguito nell'anno 2006 presso l'«Universidade Tecnológica Federal do Paraná», sita in Curitiba-PR (Brasile), alla sig.ra Tosi Povitzki Eliane nata a Curitiba-PR (Brasile) il 20 luglio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. La sig.ra Tosi Povitzki Eliane è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A07658

DECRETO 3 agosto 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Weiss Katja, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale della durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Weiss Katja, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomirana Inženirka Radiologije» conseguito in Slovenia, al fine dell'esercizio professionale di «Tecnico sanitario di radiologia medica»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del 7 giugno 2007;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel decreto ministeriale n. 746/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Diplomirana Inženirka Radiologije» conseguito in Slovenia nell'anno 1998 presso l'Università Statale di Lubiana - Scuola superiore per operatori sanitari (Repubblica di Slovenia) dalla sig.ra Weiss Katja, nata a Koper (Slovenia) il 13 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica (D.M. n. 746/94), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A07659

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società Alpitel S.p.a., Mazzoni Pietro S.p.a. e Sielte S.p.a. (Decreto n. 41614).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visti i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 39216 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 373 e n. 39217 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 392;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le società appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali è stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2007, ai sensi del citato art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessati al beneficio;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei

medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2006, così come previsto dal citato art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006;

Viste le istanze presentate dalle società elencate nel dispositivo del presente provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo quanto concordato nei citati verbali di accordo;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, già utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 39216 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 373 e n. 39217 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 392;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle società di seguito indicate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto:

A) Alpitel S.p.a.

Sede legale in: Nucetto - Cuneo, unità in:

Roma, per un numero massimo di 8 unità lavorative;

Pomezia (Roma), per un numero massimo di 21 unità lavorative;

Frosinone, per un numero massimo di 3 unità lavorative;

Frasso Sabino (Rieti), per un numero massimo di 8 unità lavorative;

Nucetto (Cuneo), per un numero massimo di 9 unità lavorative;

Moncalieri (Torino), per un numero massimo di 8 unità lavorative;

Genova, per un numero massimo di 3 unità lavorative;

Imperia, per un numero massimo di 7 unità lavorative;

Caresanablot (Vercelli), per un numero massimo di 8 unità lavorative.

Totale n. 75 unità lavorative.

Verbale di accordo in data 14 febbraio 2007.

Codice ISTAT: 45340 (n. matricola I.N.P.S. 2702294088) per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

B) Mazzoni Pietro S.p.a.

Sede legale in: Milano, unità di:

L'Aquila (località Bazzano), L'Aquila, per un numero massimo di 13 unità lavorative;

Assemini (Catania), per un numero massimo di 58 unità lavorative;

Avezzano (L'Aquila), per un numero massimo di 4 unità lavorative;

Triggiano (Bari), per un numero massimo di 46 unità lavorative;

Borgo S. Lorenzo (Firenze), per un numero massimo di 0 unità lavorative;

Brindisi, per un numero massimo di 22 unità lavorative;

Calenzano (Firenze), per un numero massimo di 3 unità lavorative;

Foggia, per un numero massimo di 16 unità lavorative;

Lamezia Terme (Catanzaro), per un numero massimo di 25 unità lavorative;

Nuoro, per un numero massimo di 31 unità lavorative;

Cerro al Lambro (Milano), per un numero massimo di 3 unità lavorative;

Montalto Uffugo (Cosenza), per un numero massimo di 58 unità lavorative;

Palmi (Reggio Calabria), per un numero massimo di 17 unità lavorative;

Roma, per un numero massimo di 10 unità lavorative;

Sassari, per un numero massimo di 16 unità lavorative.

Totale n. 322 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45340 (n. matricola I.N.P.S. 6102363827).

Verbale di accordo in data 6 marzo 2007 per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

C) Sielte S.p.a.

Sede legale in: S. Gregorio di Catania, unità di:

Milano, per un massimo di 8 unità lavorative;

Padova, per un massimo di 3 unità lavorative;

Viterbo, per un massimo di 6 unità lavorative;

Cagliari, per un massimo di 18 unità lavorative;

Oristano, per un massimo di 16 unità lavorative;

Sassari, per un massimo di 15 unità lavorative;

Napoli, per un massimo di 120 unità lavorative;

Salerno, per un massimo di 39 unità lavorative;

Bari, per un massimo di 80 unità lavorative;

Foggia, per un massimo di 17 unità lavorative;

Cosenza, per un massimo di 74 unità lavorative;

Catanzaro, per un massimo di 29 unità lavorative;

Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di 8 unità lavorative;

Reggio Calabria, per un massimo di 12 unità lavorative;

Catania, per un massimo di 28 unità lavorative;

Palermo, per un massimo di 30 unità lavorative;

Messina, per un massimo di 15 unità lavorative;

Roma, per un massimo di 8 unità lavorative;

Trapani (Messina), per un massimo di 2 unità lavorative;

Agrigento, per un massimo di 6 unità lavorative;

Massafra (Taranto), per un massimo di 20 unità lavorative;

Ragusa, per un massimo di 10 unità lavorative;

Siracusa, per un massimo di 15 unità lavorative;

Eboli (Salerno), per un massimo di 8 unità lavorative;

Atena Lucana (Salerno), per un massimo di 4 unità lavorative;

Torino, per un massimo di 8 unità lavorative;

Totale n. 599 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45.34.0 (n. Matricola I.N.P.S. 7038539243).

Verbale di accordo in data 2 marzo 2007.

Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 40%.

Art. 3.

Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Art. 4.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le aziende indicate all'art. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed il conseguente onere complessivo, pari ad € 15.602.260,32 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A07678

DECRETO 31 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società Plastwood S.r.l., Legler Ottana S.p.a., Polti Sud S.r.l. e Isotta Fraschini S.p.a. (Decreto n. 41615).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti gli accordi intervenuti, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi, con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento di mobilità e del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 3 luglio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 31 maggio 2007, in favore di un numero massimo di cento dipendenti della società Plastwood S.r.l., unità di Calangianus (Sassari).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 964.820,00.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 31 maggio 2007, in favore di un numero massimo di trecentodieci dipendenti della società Legler Ottana S.p.a., unità di Ottana (Nuoro).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 3.508.933,40.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 16 maggio 2007, in favore di un numero massimo di centocinquantasette dipendenti della società Polti Sud S.r.l. (Cosenza), così suddivisi:

dal 1° marzo 2007 al 30 aprile 2007 per centocinquantasette unità;

dal 1° maggio 2007 al 31 maggio 2007 per centocinquantacinque unità;

dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2007 per centocinquantuno unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 2.467.572,52.

Pagamento diretto: si.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 9 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, così come definito nell'accordo intervenuto in data 16 maggio 2007 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo

di centododici ex dipendenti della società Isotta Fraschini S.p.a., con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria), di cui all'elenco allegato, così suddivisi:

dal 9 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 per una unità;

dal 24 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 per una unità;

dal 25 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 per una unità;

dal 31 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 per dodici unità;

dal 1º febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per dodici unità;

dal 2 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per sei unità;

dal 3 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per otto unità;

dal 6 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per diciotto unità;

dal 7 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per sette unità;

dall'8 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per due unità;

dal 9 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per tredici unità;

dal 10 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per una unità;

dal 14 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per quattro unità;

dal 15 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per una unità;

dal 17 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per una unità;

dal 20 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per tre unità;

dal 22 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per due unità;

dal 24 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per cinque unità;

dal 2 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per due unità;

dal 3 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per due unità;

dal 4 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per una unità;

dal 6 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per una unità;

dal 7 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per una unità;

dall'8 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per due unità;

dal 10 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per due unità;

dal 13 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per una unità;

dall'8 aprile 2007 al 31 dicembre 2007 per una unità;

dal 12 aprile 2007 al 31 dicembre 2007 per una unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.772.565,84.

Art. 5.

L'onere complessivo pari ad € 8.713.891,76, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A07679

DECRETO 8 agosto 2007.

Ricostituzione della Commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato presso l'INPS di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, contenente miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto l'art. 14, primo comma, della citata legge che stabilisce che «il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso»;

Visto il decreto n. 64 del 30 novembre 1972 del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e sue aggiunte e modificazioni;

Considerato che il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, ha istituito le direzioni provinciali del lavoro per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni già svolte dagli ispettorati del lavoro e dagli uffici del lavoro;

Ritenuta pertanto, la propria competenza;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo del predetto organo in conseguenza della evoluzione delle situazioni che si sono verificate in oltre trenta anni;

Considerato che la commissione di che trattasi ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della predetta legge è composta, tra l'altro, «da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia»;

Ritenuto che per una corretta formulazione di giudizio sul grado di rappresentatività delle varie organizzazioni di categoria occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Considerato che tali criteri, individuati dalla giurisprudenza consolidata sia ordinaria che amministrativa e confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (recante norme sui Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), sono i seguenti:

a) consistenza numerica e qualità dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive;

Rilevato che in base alle risultanze degli atti istruttori e alle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, sono risultate maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia di Torino le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Federazione provinciale Coldiretti;

Confagricoltura - Unione provinciale agricoltori;

Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.);

Viste le designazioni effettuate dalle suddette organizzazioni e confederazioni sindacali all'uopo interpellate;

Visto il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 457/1972 relativamente ai componenti della pubblica amministrazione;

Vista la designazione fatta dal Ministero delle politiche agricole e forestali con atto datato 2 marzo 2007 relativamente al solo membro effettivo;

Vista la designazione fatta dall'INPS relativamente al solo membro effettivo;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede provinciale dell'INPS di Torino, la commissione di cui al primo comma, dell'art. 14, della legge 8 agosto 1972, n. 457, che è così composta:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Torino o da un suo delegato in qualità di presidente;

in rappresentanza dell'INPS:

membro effettivo: direttore della sede provinciale di Torino;

in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

membro effettivo: dott. Sallemi Giuseppe;

in rappresentanza dei lavoratori:

quali membri effettivi:

Olivero Ugo, nato a Torino il 25 ottobre 1956, ivi residente in via Pallanza, 3;

Delfino Michele, nato a Torino il 16 aprile 1965, ivi residente in via Colautti, 5;

Vendola Manuela, nata a Torino il 23 dicembre 1977, ivi residente in via Monginevro, 88;

quali membri supplenti:

Camisassa Ivana, nata a Pinerolo il 15 luglio 1968, residente a Cercenasco, via Umberto I, 26;

Revel Alberto, nato a Pinerolo il 3 febbraio 1979, residente a Lucerna S. Giovanni, via Sergio Toja, 18;

Vendola Francesco, nato a Terlizzi (Bari) il 27 febbraio 1950, residente a Torino via Monginevro, 88;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

quali membri effettivi:

Fugazzi Emilio, nato a Santo Stefano D'Aveto il 28 maggio 1957, residente a Chiavari - corso Dante, 21, int. 6;

Brugneri Manlio, nato a Catanzaro il 19 marzo 1953;

Cibelli Giovanna nata a Collegno il 3 gennaio 1965, residente a Rivoli, via Alpi Carniche, 11;

quali membri supplenti:

Moscatelli Giuliana nata a Avigliana il 26 dicembre 1974, ivi residente in viale Roma n. 50;

Fiore Claudia nata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 27 maggio 1979;

Govich Ivana nata a Torino il 16 giugno 1976 ivi residente in Str. Altessano, 23/16.

La commissione in parola sarà integrata con i nominativi dei membri supplenti nominati non appena gli enti interessati provvederanno alla designazione.

La commissione di che trattasi, così costituita, ha la durata di anni quattro decorrente dalla data di insediamento e sarà cura della sede provinciale dell'INPS di Torino dare esecuzione al presente decreto.

Torino, 8 agosto 2007

Il direttore provinciale: GRIPPA

07A07661

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «M.M. Macchina Modulare Officine Teatrali - Società cooperativa», in Collazzone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 maggio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «M.M. Macchina Modulare Officine Teatrali - Società cooperativa», con sede in Collazzone (Perugia) (codice fiscale n. 02748620545) è posta in liquidazione coatta ammministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Luca Zenobi, nato a Spoleto (Perugia) il 7 marzo 1966, ivi residente, in via XVI Marzo, n. 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07660

DECRETO 17 agosto 2007.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Galleria Orti Sauli, in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 6 dicembre 1995 con il quale la S.p.A. Morteo Industrie è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il dott. Alessandro Braja, il dott. Alfio La Manna e il dott. Marco Macciò;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in data 17 maggio 1996 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla S.r.l. Galleria Orti Sauli con la preposizione alla stessa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, l'avv. Alberto Alberti è stato nominato commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle predette società;

Vista l'istanza in data 5 marzo 2007 con la quale il commissario liquidatore in carica chiedeva che venisse disposta la chiusura della procedura relativa alla S.r.l. Galleria Orti Sauli, essendo state compiute tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi comprese il deposito del bilancio finale di liquidazione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a seguito della decadenza dall'incarico del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006, l'avv. Alberto Alberti, il dott. Alfio La Manna ed il dott. Stefano Marastoni sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Morteo Industrie;

Vista la nota in data 7 maggio 2007, con la quale il collegio commissariale in carica ha confermato la predetta istanza, chiedendo il rilascio della relativa autorizzazione;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Galleria Orti Sauli a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Galleria Orti Sauli, con sede legale in Genova.

Art. 2.

I Commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Galleria Orti Sauli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 17 agosto 2007

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

07A07691

DECRETO 17 agosto 2007.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Acero, in Gaglianico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 7 luglio 1990 con il quale la S.p.A. Filati Bertrand è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 ottobre 1997 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della

legge 3 aprile 1979, n. 95, alla impresa del gruppo Acero S.r.l. con la preposizione alla stessa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, il dott. Luigi Gentile è stato nominato commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle predette società;

Vista l'istanza in data 6 febbraio 2007 con la quale il commissario liquidatore ha chiesto che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Acero S.r.l., essendo stata data piena esecuzione al concordato ex art. 78 del decreto legislativo n. 270/1999 approvato dal Tribunale di Biella con sentenza del 25 ottobre/2 novembre 2006;

Vista la nota del 19 marzo 2007 con cui, in esito alla richiesta del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 13042 del 6 marzo 2007, il commissario liquidatore ha comunicato di aver costituito presso la Banca Sella S.p.A - sede di Biella - numero cinque libretti nominativi intestati ai creditori irreperibili, per un importo complessivo pari a 6.300,47 euro, che saranno ivi custoditi per la durata di un decennio;

Vista la nota in data 31 maggio 2007 con cui il nuovo collegio commissariale, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 498, della legge n. 296/2006, ha confermato la richiesta di autorizzazione alla chiusura della procedura già formulata dal precedente commissario, dichiarando di non avere nulla da eccepire sulle operazioni dal medesimo svolte;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Acero, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Acero, con sede legale in Gaglianico.

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Acero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 17 agosto 2007

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

07A07692

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2007.

Autorizzazione, all'organismo SSCCP - Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta, all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78);

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, ed in particolare l'art. 30 relativo all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi utilizzati per il trasporto marittimo di merci pericolose;

Vista l'istanza in data 30 gennaio 2007 e successiva documentazione integrativa presentata da SSCCP - Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta, con sede in Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 26, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, relativo alle modalità di rilascio della succitata autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo SSCCP - Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta, con sede in Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 26, è autorizzato ad espletare i compiti previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, per l'approvazione degli imballaggi di cui al capitolo 6.1 del codice IMDG.

2. Il succitato organismo dovrà apporre sugli imballaggi la seguente sigla di identificazione: SSCCP.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida 10 anni dalla data del rilascio ed è soggetta alle disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il comandante generale: POLLASTRINI

07A07670

DECRETO 2 agosto 2007.

Autorizzazione, all'organismo Bureau Veritas Italia S.p.a., all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78);

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, ed in particolare l'art. 30 relativo all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi utilizzati per il trasporto marittimo di merci pericolose;

Vista l'istanza in data 24 gennaio 2007 e successiva documentazione integrativa presentata da Bureau Veritas Italia S.p.a., con sede in Milano, viale Monza n. 261, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, relativo alle modalità di rilascio della succitata autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Bureau Veritas Italia S.p.a., con sede in Milano, viale Monza n. 261, è autorizzato ad espletare i compiti previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, per l'approvazione degli imballaggi, dei contenitori intermedi, incluse le ispezioni, e dei grandi imballaggi di cui, rispettivamente, ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del codice IMDG.

2. Il succitato organismo dovrà apporre sugli imballaggi la seguente sigla di identificazione: BV.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida 10 anni dalla data del rilascio ed è soggetta alle disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il comandante generale: POLLASTRINI

07A07671

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 agosto 2007.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 2007, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9. dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1º gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di luglio 2007, come segue:

Medie mensili in Euro riferite al mese di Luglio 2007

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	68,3412
ALBANIA	Lek	ALL	47	122,347
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	95,4192
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	102,826
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,70321
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,44138
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	5,14408
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	4,2686
ARMENIA	Dram	AMD	246	464,398
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,45509
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,58089
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZN	271	1,17344
BAHAMAS	Dollaro Bahamas	BSD	135	1,37156
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,517078
BANGLADESH	Taka	BDT	174	94,1595
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,74312
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,68876
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,37156
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	55,4358
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYR	263	2942,58
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,7913
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	8,40261
BRASILE	Real	BRL	234	2,58355
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,07888
BULGARIA *	Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1498,57
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5596,72
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,44173
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,12468
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,3593
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	712,923
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,3899
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,584123
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2677,1
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	766,309
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	3,01743
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1259,7
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	712,164

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,29466
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,37156
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,44099
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,70321
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	45,2808
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,79379
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	12,0011
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	5,03747
ERITREA	Nakfa	ERN	243	20,5734
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	12,4064
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,6744
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,14964
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	62,4176
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,896977
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	35,8989
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,28593
GHANA	Cedi	GHC	111	12709,1
GHANA	Nuovo Cedi	GHS	276	1,27091
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	94,0076
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	166,762
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,6744
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	243,755
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,972435
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,70321
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	10,533
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	4930,54
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	280,009
HAITI	Gourde	HTG	151	47,6091
HONDURAS	Lempira	HNL	118	25,9908
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,7247
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	55,4358
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	12441,3
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	12729,6
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1711,68
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	83,1636
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,83076
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	167,518
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	92,0307
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	51,9993
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,392752
LAOS	Kip	LAK	154	13119,2
LESOTHO	Loti	LSL	172	9,5712
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,696945
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	2067,81
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	84,0997
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,73638
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	11,0315
MACEDONIA	Denar Macedonia	MKD	236	61,2925

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2507,53
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	192,326
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,71841
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	17,556
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,2208
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	351,67
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	42,5919
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,8233
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,6669
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1597,42
MOZAMBICO	Metical	MZN	272	35,2622
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,80541
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	9,5712
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	89,2564
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	25,3503
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	081	174,412
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	7,93805
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,7446
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,527586
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	82,8674
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,37156
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4,08502
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7007,07
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,33657
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,332
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,76821
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,99287
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,6744
ROMANIA *	Leu	RON	270	3,13451
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	35,0292
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	752,432
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	10,4924
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,48733
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,6744
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	18522,8
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA	Dinaro Serbo	RSD	274	80,7109
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	8,73576
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	4090,47
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,07888
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	71,1824
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	33,3265
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1882,03
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	153,166
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,70321
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,70321
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,70321
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,37156
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	9,5712
SUDAN	Sterlina Sudanese	SDG	275	2,75025

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,76493
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,18418
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,65671
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	9,5712
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,71705
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	44,994
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1743,63
THAILANDIA *	Baht	THB	73	41,8702
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,61286
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	TTD	166	8,65004
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,75802
TURCHIA *	Lira Turca	TRY	267	1,75742
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	7132,11
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,8891
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2268,42
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	246,903
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	32,6004
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1736,99
VANUATU	Vatu	VUV	208	135,232
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2945,15
VIETNAM	Dong	VND	145	22131
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	272,948
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5233,19
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	342,89

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2007

p. *Il direttore centrale:* FERRARI

07A07734

PROVVEDIMENTO 21 agosto 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo il giorno 7 agosto 2007 per festività Santo Patrono.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 21 agosto 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A07745

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo De Monte S.r.l., in Molini di Tures.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 agosto 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 19 gennaio 2005 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: De Monte S.r.l., con sede legale in zona artigianale n. 8 - 39032 Molini di Tures (Bolzano).

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A07703

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Ocert S.r.l., in Torino.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 agosto 2007:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 15 gennaio 2007 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Ocert S.r.l., con sede legale in corso Roselli n. 91-*bis* - 10129 Torino.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A07704

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Veneta Engineering S.r.l., in Verona.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 agosto 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 25 aprile 2007 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Veneta Engineering S.r.l., con sede legale in via Lovanio n. 8/10 - 37135 Verona.

Allegato V: Esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (modulo E);

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (modulo H);

Allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campioni (modulo C);

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

Allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A07705

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-201) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00